

F.I.M.I.A.V.

REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

ART. 1 - SCADENZE

In applicazione dell'art. 29 del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, il versamento della contribuzione FIMIIV, nelle quantità previste dallo stesso articolo, avviene con la seguente periodicità trimestrale:

- **entro il 16 aprile** per il 1° trimestre;
- **entro il 16 luglio** per il 2° trimestre;
- **entro il 16 ottobre** per il 3° trimestre;
- **entro il 16 gennaio** dell'anno successivo per il 4° trimestre.

ART. 2 - SANZIONI

Nel caso in cui il pagamento dei contributi venga effettuato entro la fine del mese di scadenza, non sono dovute al FIMIIV somme aggiuntive. Qualora invece venga effettuato in una data successiva alla fine del mese di scadenza, sono dovuti al FIMIIV:

- **una penalità fissa dell'1,5%** sull'ammontare contributivo ritardato;
- **gli interessi nella misura percentuale di 1 punto oltre il Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla BCE**, calcolati sulla stessa somma con decorrenza dalla data di scadenza di cui all'art. 1.

Le sanzioni di cui sopra si applicano ai pagamenti in scadenza dal **1° marzo 2013**.

Le somme dovute per interessi e penalità saranno comunicate alle aziende almeno con cadenza annuale a cura del FIMIIV.

Le aziende che entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione non hanno provveduto al pagamento delle sanzioni, il cui importo supera € 50,00 (euro cinquanta), sono considerate **"non in regola"** ai fini dell'erogazione delle prestazioni.

ART. 3 - DILAZIONE CONTRIBUTIVA

L'azienda può presentare al FIMIIV una richiesta motivata per la rateizzazione delle somme contributive scadute e non pagate. Il Comitato di Gestione esamina l'istanza e, in caso di accoglimento, stabilisce il numero delle rate mensili, comunque non superiori a 24, comprensive delle somme aggiuntive per sanzioni e interessi. Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di revocare la dilazione, reclamando l'intera somma residua, qualora l'azienda non rispetti le scadenze contributive correnti, oppure ritardi od ometta il versamento di una o più rate dell'importo dilazionato.

ART. 4 - MODULISTICA

Oltre al versamento dei contributi è fatto obbligo alle aziende, anche tramite le associazioni e gli studi che ne svolgono il servizio, trasmettere al FIMIIV,

direttamente o mediante lo sportello bancario, il **modello di denuncia contributiva** trimestrale predisposto dall'ufficio, completo di tutti i dati richiesti.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA

Il presente regolamento ha validità per i versamenti contributivi con scadenza successiva al 1° marzo 2013. E' facoltà del Comitato di *Gestione* modificarlo in qualsiasi momento.

Siena, 15 aprile 2014

(data di approvazione delle ultime modifiche)